



**PROCURA DELLA REPUBBLICA  
PRESSO IL TRIBUNALE DI PADOVA**

n. [REDACTED]

Al Tribunale di Padova  
Prima Sezione Civile

TRIBUNALE DI PADOVA
Depositato
16 MAG 2023
N _____
Il Cancelliere

Il sottoscritto Pubblico Ministero

Visto l'atto di nascita redatto dal Comune di Padova ([REDACTED]  
2017) e relativo a [REDACTED]

Rilevato che in tale atto sono indicati due genitori dello stesso sesso: la madre biologica [REDACTED] e la di lei compagna [REDACTED] ([REDACTED] (erroneamente [REDACTED] è indicata come "moglie" dell' [REDACTED]).

Rilevato che ai sensi dell'art. 449 c.c. i registri di stato civile sono tenuti in conformità alle norme contenute nella legge sull'ordinamento di stato civile e visto l'art. 30 d.p.r. 396/2000 secondo il quale solo la madre biologica ha diritto ad essere menzionata nell'atto di nascita, oltre al padre di sesso diverso

Ritenuto che inoltre nel nostro ordinamento permangono i requisiti soggettivi di cui alla legge n. 40/2004 e tra essi la diversità di sesso tra i genitori (*"Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi."*)

Richiamata la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr Cass. Sez. I<sup>a</sup> n. 23320 del 23.8.21; Cass. Sez. I, 7.3.22 n. 7413; Cass. Sez. I, 25.2.2022 n. 6383; Cass. Sez. I, 10.4.2022 n. 10844; Cass. Sez. I, 13.7.2022 n. 22179; Cass. Sez. Unite n. 38162 del 30.12.2022/22) e la sentenza 32/2021 della Corte Costituzionale

Ritenuta l'impossibilità per il giudice ordinario di sostituirsi al legislatore

Richiamati i compiti di vigilanza sullo stato civile attribuiti dal legislatore al Procuratore della Repubblica

Ritenuta l'illegittimità della indicazione nell'atto di nascita in epigrafe specificato del nominativo di [REDACTED] quale secondo genitore di [REDACTED]

Ritenuto conseguentemente illegittima anche l'attribuzione del cognome composto dall'unione di quello della madre biologica con quello del secondo genitore, illegittimamente indicato nell'atto di nascita. Infatti il cognome del nuovo nato deve comporsi con i cognomi dei genitori, nell'ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che essi si accordino per attribuire soltanto il cognome di uno solo dei due (vedi art. 262 c.p. come modificato con



**TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA**

**Prima Sezione Civile**

**Volontaria giurisdizione**

Il Tribunale di Padova, prima sezione civile, nelle persone dei seguenti magistrati

Dott.ssa Cinzia Balletti                      Presidente  
Dott.ssa Chiara Ilaria Bitozzi            Giudice  
Dott.ssa Barbara De Munari              Giudice rel.

nella causa n. [REDACTED]

riunito nella camera di consiglio del 30 maggio 2023

visto il ricorso depositato dalla Procura della Repubblica di Padova in data 16.05.2023 avente ad oggetto: "richiesta di rettifica dell'atto di nascita [REDACTED] e relativo a [REDACTED] tramite la cancellazione del nominativo di [REDACTED] e la rettifica del cognome attribuito alla bambina tramite cancellazione di quello di [REDACTED]

visto l'art. 96 co. 2 DPR 396/2000

**FISSA**

L'udienza del [REDACTED] davanti il Tribunale di Padova in composizione collegiale, Palazzo di Giustizia di Padova, piano 3, biblioteca, per sentire il Procuratore della Repubblica, l'Ufficiale di Stato civile e gli interessati.

Concede termine a parte ricorrente sino al [REDACTED] per la notifica a controparte (Ministero degli Interni nonché il Sindaco quale ufficiale dello Stato civile) e agli interessati [REDACTED]


[REDACTED] del presente decreto e del ricorso introduttivo e termine a parte resistente e agli interessati sino al [REDACTED] per il deposito di memoria difensiva.

Manda al Giudice tutelare per il parere da esprimere entro la data di udienza.

Si comunichi.

PADOVA, 30 maggio 2023

Il Presidente  
dott.ssa Cinzia Balletti



**Il Funzionario Giudiziario**  
Dott.ssa Trognacera

sentenza n. 131 del 27.4.2022 della Corte Costituzionale. Nel caso di specie [redacted]  
[redacted] non può essere considerata genitore di [redacted]

Ritenuto che la giovane età della bambina esclude che la modifica del cognome come richiesto possa avere ripercussioni sulla sua vita sociale

Ritenuto che le aspettative del secondo genitore ben potrebbero trovare un legittimo riconoscimento nell'istituto dell'adozione ex art. 44 comma 1 lett. D) della Legge 184/1983

Visto l'art. 95 d.p.r. 396/2000

PQM

CHIEDE


III.mo Tribunale

- 1) la rettifica dell'atto di nascita ([redacted]) e relativo a [redacted] tramite la cancellazione del nominativo di [redacted]
- 2) La rettifica del cognome attribuito alla bambina tramite cancellazione di quello di [redacted]

Si produce :  
copia atto di nascita e relativo estratto per riassunto

Padova, 15.5.23

Il Procuratore della Repubblica f.f.  
Dott. Valeria Sanzari





PROCURA DELLA REPUBBLICA  
presso il Tribunale di Padova

[REDACTED]

RELAZIONE DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto **Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale Ordinario di Padova** vista la richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova ho notificato copia conforme all'originale del ricorso depositato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova in data [REDACTED] e per il sequo decreto di fissazione udienza del [REDACTED] al

Al Comune di PADOVA in persona del Sindaco pro tempore anche quale Ufficiale dello Stato Civile, Via Del Municipio, 1 - 35122 Padova

[REDACTED]

[REDACTED]

Tribunale di Padova  
Funzionario U.N.E.P.  
Dott. ssa Maria Elena Petrylli  
Padova